

997. Il servizio delle ronde e perlustrazioni che gli uffizi di porto hanno facoltà di ordinare, ai termini dell'art. 185 del Codice per la marina mercantile, si eseguisce sia per mezzo dei guardiani e marinai dell'ufficio di porto, sia, ove occorra, per mezzo dei carabinieri reali e delle guardie di pubblica sicurezza, intese in questo caso le autorità da cui questi agenti della forza pubblica dipendono.

Il servizio ha luogo tanto a terra sui moli, sui bacini, sulle calate e sulle spiagge, quanto in mare nei luoghi d'ancoraggio ed ormeggio di bastimenti, colle lance e coi battelli dell'ufficio di porto, ed in caso di mancanza od insufficienza di galleggianti o di marinai dell'ufficio di porto, potranno essere richiesti alle autorità competenti i battelli e le guardie delle dogane.

998. Le ronde, così organizzate hanno le facoltà loro impartite dall'art. 185 succitato del Codice per la marina mercantile, ed in caso di flagrante reato di ribellione, oltraggio, violenze, vie di fatto, ingiurie ed insulti commessi contro le stesse nello esercizio delle loro funzioni od a causa di esse, di procedere allo immediato arresto del-

l'imputato, anche quando non concorrano le condizioni volute dall'art. 989 del presente regolamento.

Esse di ogni reato da loro constatato nell'esercizio delle proprie funzioni stenderanno processo verbale nelle forme prescritte dall'art. 59 del Codice di procedura penale, e terranno dietro agli oggetti del reato ed a quelli che hanno servito a commetterlo e li porranno sotto sequestro.

Il processo verbale sarà sottoscritto dagli agenti che lo avranno disteso e da due testimoni, che, potendo, faranno intervenire alle operazioni che compiono.

Nel caso in cui siasi arrestata qualche persona colta in flagrante reato, sarà immediatamente tradotta avanti il capitano o l'uffiziale di porto, il quale, ricevuto il relativo verbale ed i corpi di reato che fossero stati sequestrati, procederà secondo le norme stabilite dal presente regolamento.

Sezione II.

Da chi e in quali casi si può richiedere la forza pubblica e la forza armata.

999. I capitani e gli uffiziali di porto hanno il diritto di richiedere direttamente l'intervento e l'assistenza della forza pub-